



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”**

PIANO SULCIS

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(approvato con DT n.2315 -214 del 30/03/2018)

Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (NI)

Competitività per le MPMI (T1)

Competitività per le MPMI (T2)

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1, T2, T1T2 (NI)
---	--------------------------

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) dei nei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali.
Direttive di attuazione	D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017, D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 e D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1-T2, T1 e T2
Procedura amministrativa	Procedura singola ¹
Soggetti beneficiari	Imprese micro, piccole e medie
Settori ammissibili	Settori previsti dalla Delibera CIPE 31/2015
Priorità	Territoriale e ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 13, 14, 17, 18, 22 e 31 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 1
Limitazioni	Definite agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,27 del Bando
Principali tipologie di spese	Costi ammissibili non individuabili (NI); Costi ammissibili individuabili (T1 e T2): Investimenti produttivi (IP) Servizi (S) Formazione (F) Spese gestione (SG) Capitale circolante (CC)
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 22 e 31 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 600.000
Forma aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Strumenti collegati	Finanziamento pubblico: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività ▪ Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020 (DGR n. 26/22 del 30.05.2017) ▪ Finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4 -bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie)
Intensità aiuto	Tra il 10 ed il 70% in base Regolamenti comunitari applicati come indicati all'art. 7 e calcolata su costi ammissibili individuati (per T1 e T2) o su voci del piano (per NI)
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Scadenza presentazione	Fino al 31 dicembre 2018
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali
Risorse	Euro 10.000.000

¹Individuata ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 49/11 del 13.9.2016 come "Singola".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Sommario

Titolo 1 - Premesse.....	5
Art. 1 - Finalità e oggetto.....	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Settori ammessi e risorse.....	9
Art. 4 - Comuni ammessi.....	10
Titolo 2 Nuove imprese. Valore del piano da 15.000 e 600.000 euro (NI).....	11
Art. 5 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità.....	11
Art. 6 - Piano e strumenti finanziari.....	12
Art. 7 - Massimali ed intensità dell'aiuto.....	15
Art. 8 - Condizioni di ammissibilità del spese del Piano.....	15
Art. 9 - Criteri di valutazione.....	18
Art. 10 - Allegati obbligatori.....	19
Titolo 3 Imprese esistenti. Valore del piano da 15.000 e 150.000 euro (T1).....	23
Art. 11 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità.....	23
Art. 12 - Piano e strumenti finanziari.....	24
Art. 13 - Massimali ed intensità dell'aiuto.....	27
Art. 14 - Condizioni di ammissibilità delle spese previste nel Piano.....	28
Art. 15 - Criteri di valutazione.....	30
Art. 16 - Allegati obbligatori.....	31
Titolo 4 Imprese esistenti. Valore del piano da 200.000 e 600.000 euro (T2).....	35
Art. 17 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità.....	35
Art. 18 - Piano e strumenti finanziari.....	36
Art. 19 - Massimali ed intensità dell'aiuto.....	39
Art. 20 - Condizioni di ammissibilità delle spese previste nel Piano.....	40
Art. 21 - Criteri di valutazione.....	42
Art. 22 - Allegati obbligatori.....	43
Titolo 5 Disposizioni generali.....	47
Art. 23 - Presentazione e requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle domande di accesso.....	47
Art. 24 - Procedura di valutazione.....	48
Art. 25 - Accesso al Fondo Competitività e concessione degli aiuti.....	50
Art. 26 - Attuazione dell'iniziativa.....	50
Art. 27 - Modalità di erogazione e rendicontazione.....	51
Art. 28 - Controlli e monitoraggio.....	51
Art. 29 - Obblighi delle imprese beneficiarie.....	52
Art. 30 - Revoche e rinunce.....	52
Art. 31 - Cumulo.....	53
Art. 32 - Riferimenti normativi.....	53

Art. 33 - Responsabile di procedimento	53
Art. 34 - Privacy.....	53
Art. 35 - Sportello Assistenza Tecnica territoriale	54
Art. 36 - Disposizioni finali.....	54
Allegato 1 - Criteri per l'accesso al Fondo Competitività	55

Titolo 1 - Premesse

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La finalità del Bando è favorire l'aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Sulcis attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali. Il presente bando costituisce una delle procedure di attuazione, ai sensi della D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015, del Piano straordinario per il Sulcis.

Il Piano straordinario per il Sulcis definisce una strategia di sviluppo aggregante per il territorio, che mette a sistema diversi strumenti della programmazione regionale all'interno di una visione unitaria e integrata orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale dell'area e ad individuare ambiti di eccellenza sui quali costruire nuove prospettive di sviluppo e occupazione dell'intera area del Sulcis Iglesiente.

Il Piano di sviluppo per il Sulcis è costituito da una pluralità di interventi, individuati nel "Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012". Con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 (GU n.138 del 17.06.2015) sono stati destinati 32,7 milioni di euro per interventi di sostegno alle imprese (incentivi) individuando le aree prioritarie definite a seguito della procedura "Call for ideas":

- PMI industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie);
- Turismo;
- Agroindustria (vitivinicolo, ittico, erbe officinali).

Per la realizzazione dei suddetti interventi, la dotazione complessiva è stata versata nel "Fondo Competitività"², con la creazione di una linea di finanziamento dedicata³.

2. Oggetto del Bando è il sostegno ai Piani di creazione e sviluppo d'impresa costituiti da:

- Investimenti produttivi (IP)
- Servizi (S)
- Formazione (F)
- Spese gestione (SG)
- Capitale circolante (CC).

I soggetti proponenti possono avvalersi del supporto di Invitalia ai sensi della DGR n. 18/7 del 5 aprile 2016.

3. Il Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it
- www.sardegnaimpresa.eu/

Negli stessi indirizzi, sono pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

4. Del Bando è data diffusione sui mezzi di comunicazione di massa secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

nonché le seguenti:

- per «**MPI**» si intende micro e piccola impresa;
- per «**PMI**» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la micro impresa);
- per «**MPMI**» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «**impresa**» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua

² D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 con cui è stato costituito lo Strumento Finanziario, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su cui confluiscono anche risorse della Programmazione Unitaria 2014/20

³ D.G.R. n. 52/36 del 28/10/15 - Piano Sulcis. Modalità operative per l'attuazione degli interventi "incentivi" e "ricerca" di cui alla Deliberazione CIPE n. 31/2015.

forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

- per «**nuova impresa**» ai fini del presente bando, si intendono:
 - le persone fisiche che intendono avviare una ditta individuale
 - le società e le ditte individuali già costituite da meno di 5 (cinque) anni inattive o operative con ricavi da vendite o prestazioni non antecedenti al 2016.7

Le nuove imprese devono essere caratterizzate dall'elemento della novità con riferimento alla compagine o al mercato.

- per «**impresa operativa**» ai fini del presente bando le imprese che non rientrano nella definizione di «**nuova impresa**»;
- per «**avvio lavori**» si intende la data del primo titolo di spesa riferito al piano oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare forniture o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non è considerato «avvio dei lavori», l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla registrazione della domanda (cfr. punto 18 dei «*considerata*» del Regolamento n. 651/2014);
- per «**territorio interessato**» si intendono i comuni di cui al successivo art. 4;
- per «**investimenti produttivi**» si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali;
- per «**aiuti a finalità regionale agli investimenti**» si intendono solo gli aiuti concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (art. 14 del Regolamento n. 651/2014);
- per «**attivi materiali**» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- per «**attivi immateriali**» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- per «**chiusura lavori**» si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al piano;
- per «**anno a regime**» si intende il primo esercizio successivo a quello di conclusione del piano;
- per «**Soggetto Gestore**» si intende la società SFIRS SpA quale soggetto incaricato della gestione del Fondo Competitività;
- per «**Soggetto Istruttore**» si intende l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia che fornisce assistenza tecnica per le attività indicate all'art. 24, ad eccezione delle verifiche inerenti l'accesso al Fondo Competitività;
- per «**impresa artigiana**» si intende la MPMI che, indipendentemente dal codice ATECO attribuito, risulta iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- per «**strutture ricettive**» si intendono le strutture che esercitano l'attività ricettiva come disciplinata dalla Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16;
- per «**servizi annessi**» si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalle strutture ricettive (es. ristorante, piscina, centro benessere, impianti sportivi). Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi;

- per «**soluzioni innovative**» si intende l'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature e servizi idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente. L'innovazione è verificata in relazione al mercato di riferimento dell'impresa e/o alla condizione di partenza della stessa, distinguendo tra:
 - «innovazione del processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - «innovazione organizzativa»: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- per «**impresa in difficoltà**» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- per «**Soggetto proponente**» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente bando;
- per «**Soggetto beneficiario**» si intende la persona giuridica che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 9, 15 e 21, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando;
- per «**piano**» si intende l'oggetto dell'intervento proposto, esplicitato nel modello allegato al presente bando, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il piano deve essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni;

- per «**unità produttiva**» si intende la struttura l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il piano, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegata nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- per «**mezzi propri**» si intendono nuovi conferimenti/finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del piano. Nei mezzi propri rientra anche il cash flow (flusso di cassa) generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudenziali (e pertanto conseguibile con ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto al piano. Pertanto, non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura";
- per «**mezzo mobile**» mobile si intende un mezzo targato, strettamente necessario al ciclo di produzione, identificabile singolarmente e al servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto di agevolazione.
- per «**Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020**» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale – Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 46199 (2016/N) - Italia
 - http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265583/265583_1834781_77_8.pdf;
- per «**Fondo Competitività**» si intende lo strumento finanziario⁴ che combina, nella sua modalità operativa, il sostegno finanziario (prestito) alle sovvenzioni non rimborsabili (fondo perduto);
- per «**Contratto di finanziamento**» si intende il contratto, stipulato tra il Soggetto Gestore e l'impresa beneficiaria degli aiuti concessi a valere sul presente Bando, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo Competitività;
- per «**impresa autonoma**» si intende qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («**business angels**»), a condizione che il totale investito dai suddetti «**business angels**» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con

⁴ Ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

Art. 3 - Settori ammessi e risorse

1. Sono ammessi i piani relativi ai settori produttivi indicati nelle seguenti sezioni o divisioni individuate sulla base della classificazione economica ATECO 2007, orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale del Sulcis Iglesiente:

Sezioni individuate sulla base dei codici ATECO 2007:

- (A) Agricoltura, silvicoltura e pesca (limitatamente alla divisione 03)
- (B) Estrazione di minerali da cave e miniere (escluso il codice 05 estrazione di carbone)
- (C) Attività manifatturiere
- (D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (solo codice 35.30)
- (E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- (F) Costruzioni
- (G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- (H) Trasporto e magazzinaggio (solo codici 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 50.30, 52.10.10, 52.10.20)
- (I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- (J) Servizi di informazione e comunicazione
- (M) Attività professionali, scientifiche e tecniche (escluso il codice 72 ricerca scientifica e sviluppo)
- (N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- (Q) Sanità e assistenza sociale (solo codici 86.22.05, 86.22.06, 86.90.30, 86.90.41, 86.23.00 non convenzionati con il SSN)
- (R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (escluso codice 92)
- (S) Altre attività di servizi (escluso codice 94 attività di organizzazioni associative).

2. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del Regolamento n. 651/2014 e dell'articolo 1 del Regolamento n. 1407/2013 non sono concessi aiuti a:

- a) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato e nella pesca e acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013;
- b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- c) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- d) per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

- e) per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, salvo che in "de minimis" e nei limiti della percentuale di spesa ammissibile indicata all'art. 7;
- f) attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

3. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma precedente, opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del relativo Regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. La **dotazione complessiva destinata è di euro 10.000.000** a cui potranno aggiungersi le economie derivanti dai precedenti bandi. La dotazione è ripartita in modo da garantire ai settori prioritari una quota pari al 50%⁵ con la copertura integrale di almeno un piano per settore. La ripartizione può variare in funzione del dimensionamento dei piani approvati:

Dotazione complessiva 10.000.000	
Finanziamento Fondo Competitività	Aiuti
A valere sull'azione 3.6.1 del POR Sardegna 2014-20	10.000.000

Ripartizione della dotazione complessiva tra i settori			
Settori prioritari			Settori non prioritari
Industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie)	Turismo	Agroindustria (viticolo, ittico, erbe officinali)	Tutti i settori
2.752.000	1.483.000	765.000	5.000.000

5. Nell'Avviso sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande relative al presente Bando. Il Responsabile del Procedimento qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche pubblicazioni sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna.

6. Le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie⁶. Sul sito internet è comunicato il superamento della dotazione del bando sulla base delle domande presentate.

Art. 4 - Comuni ammessi

1. Sono ammessi i piani relativi a unità produttive localizzate nei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias:

Tabella 1. Elenco comuni

Buggerru	Giba	Nuxis	Sant'Anna Arresi
Calasetta	Gonnesa	Perdaxius	Sant'Antioco
Carbonia	Iglesias	Piscinas	Tratalias
Carloforte	Masainas	Portoscuso	Villamassargia
Domusnovas	Musei	San Giovanni Suergiu	Villaperuccio
Fluminimaggiore	Narcao	Santadi	

⁵ DGR n. 18/7 del 5.04.2016

⁶ Articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Titolo 2

Nuove imprese. Valore del piano da 15.000 e 600.000 euro (NI)

Art. 5 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Le imprese di cui al punto 1, devono essere Micro o Piccole imprese (MPI) così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Possono presentare la domanda le nuove imprese come definite all'art. 2:

- le persone fisiche che intendono avviare una ditta individuale;
- le società e le ditte individuali già costituite da meno di 5 (cinque) anni inattive o operative con ricavi da vendite o prestazioni non antecedenti al 2016.

Le società non devono:

- essere quotate nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
- aver distribuito utili nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
- essere state costituite a seguito di fusione;
- essere sottoposte al controllo⁷ di soci controllanti che svolgano o abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la stessa.

Le ditte individuali non devono avere come titolare una persona fisica che svolga o abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce il piano presentato nella domanda di agevolazione, anche in qualità di socio.

3. Nel caso di imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti di cui ai punti precedenti, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; tale requisito non si applica in caso di proponente persona fisica;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18; tale requisito non si applica in caso di proponente persona fisica;
- d) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) non aver avviato i lavori relativi al piano prima della registrazione della domanda;
- f) con riferimento alla persona fisica proponente e/o ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

5. Il proponente, ai fini dell'ammissibilità, deve assumere i seguenti impegni:

- a) nel caso di soggetto proponente persona fisica, nei casi previsti dalla legge, assumere l'obbligo ad iscriversi al registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della valutazione;

⁷ Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile

- b) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);
- c) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora ci si trovi in regime di contabilità semplificata, di attivare un conto corrente dedicato intestato all'impresa, destinato a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
- d) di autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dai programmi e dalla normativa in materia di aiuti di stato.

6. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo può essere attestato con dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁸.

Art. 6 - Piano e strumenti finanziari

1. Oggetto dell'intervento sono i Piani per la creazione o lo sviluppo d'impresa che privilegino l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. Ai fini dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento previsti dal piano non devono essere avviati⁹ prima della registrazione della domanda di accesso alle agevolazioni e devono riferirsi ad un'unica unità produttiva. Il piano deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione. La data di conclusione del piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso:

2. Il piano deve riferirsi ad una sola unità produttiva della quale il soggetto beneficiario dovrà attestare la disponibilità al momento della prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell'aiuto.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto, al netto di IVA è compreso:

- per le imprese in forma di **ditta individuale**, da attivare o operative fra 15.000 e 150.000;
- per le imprese costituite in **forma societaria** fra 15.000 e 600.000 euro.

Il valore del piano può superare i massimali qualora siano presenti ulteriori spese necessarie per rendere il piano organico e funzionale alla realizzazione dell'intervento.

Per le spese eccedenti, non ammissibili deve essere comunque indicata la copertura finanziaria.

4. Il piano può comprendere Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), alcune tipologie di Spese di gestione (SG) e Capitale circolante (CC). È ammesso un piano di sole Spese di gestione.

La somma delle voci di spesa per investimenti produttivi, servizi, formazione, spese di gestione (A) e capitale circolante (B) costituisce il valore del piano.

	Valore investimenti produttivi, servizi, formazione, spese di gestione	A
	Capitale circolante	B
C	Valore del piano	A+B

Nella tabella seguente è indicata la percentuale della singola voce di spesa rispetto al valore complessivo del piano o il valore massimo nel caso di Spese gestione:

Tipologia voci	(max in % sul totale del valore del piano)
Investimenti produttivi (IP)	100%
Servizi (S)	30%
Formazione (F)	30%
Spese gestione (SG)	150.000 euro
Capitale circolante (CC)	20%

⁸ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

⁹ Cfr. definizioni «avvio lavori».

Un piano consistente prevalentemente nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre di opere murarie non è agevolabile. La quota di spesa eccedente i limiti di prevalenza, come richiamato all'articolo 8 punto 2, non è considerata ammissibile ed è esclusa dagli aiuti e dall'eventuale finanziamento del Fondo Competitività. Di tale quota (spese e copertura finanziaria) deve essere data evidenza nel Piano descrittivo.

Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un immobile non è ammissibile.

Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un impianto destinato al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili non è ammissibile.

Sono esclusi i Piani costituiti da investimenti di mera sostituzione. La mera sostituzione è da valutare in riferimento al piano e non ai singoli beni oggetto dello stesso. Si intendono piani di mera sostituzione quelli che prevedono solo l'acquisto di beni strumentali con capacità e caratteristiche identiche a quelli già presenti in azienda senza che complessivamente vadano ad incrementare la capacità produttiva o modificare la natura della produzione o della tecnologia utilizzata o del mercato di riferimento dell'impresa.

Il piano si riferisce ad una sola unità produttiva della quale l'impresa deve avere la disponibilità per almeno 5 anni a partire dalla conclusione del piano o 10 anni nel caso di immobili. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, inclusa la forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti da attestarsi con la prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell'aiuto.

Nel caso in cui il piano sia realizzato su un immobile non di proprietà dell'impresa proponente, la stessa deve produrre una dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del programma previsto nel piano, salvo nel caso in cui il titolo di disponibilità preveda esplicitamente tale assenso.

In ogni caso il proponente deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:

- per i piani realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili;
- per i piani realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
- per i piani realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati oppure su beni pubblici non demaniali (come nel caso di Musei, parchi, centri culturali, ecc. che appartengono al patrimonio della Stato, della Regione o degli enti territoriali) la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i predetti parchi o incubatori.

L'unità produttiva nel quale è realizzato il piano deve essere conforme alle normative vigenti. Quindi il suolo e gli immobili oggetto del piano devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione la richiesta di variazione/sanatoria deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che sussistono le condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentate

dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

5. Per la realizzazione del Piano sono previsti:

- una **sovvenzione a fondo perduto** (contributo) nella misura indicata nell'art. 7, calcolato sul valore del Piano ammesso;
- un **finanziamento pubblico a condizioni di mercato e/o finanziamenti a condizioni privilegiate** nelle seguenti modalità:
 - Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività
 - Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell'[Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna](#) per agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020 (DGR n. 26/22 del 30.05.2017)
 - Finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4 -bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie)

6. La copertura finanziaria del piano al 100%, è valutata sulla base della documentazione prodotta in sede di domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria, pena il rigetto.

C	Valore del piano	A+B
D	Mezzi propri dell'impresa e/o finanziamento di terzi (incluso leasing)	Max 100% di C
F	Finanziamento del Fondo Competitività	Max 50% di C

Tra le fonti di copertura finanziaria può essere computata la quota di aiuto relativa alla prima richiesta di erogazione.

7. L'intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in base ai criteri di cui all'Allegato 1 in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari. Il finanziamento del Fondo Competitività è erogato a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria per la realizzazione del piano, secondo le modalità previste all'art 25.

8. Alla fine del periodo di preammortamento l'intervento del Fondo potrà essere rinegoziato in diminuzione per adeguarlo alla effettiva capacità di rimborso dei finanziamenti conseguente al completamento del piano e avvio attività di impresa.

Le condizioni generali del finanziamento sono indicate nella tabella sottostante:

<u>Entità del finanziamento:</u>	Max 50% del valore del piano
<u>Durata massima:</u>	a) Se il piano NON include opere murarie: max 5 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento b) Se il piano include opere murarie: max 7 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento
<u>Erogazioni:</u>	1 oppure 2 tranches a richiesta
<u>Tasso:</u>	A condizioni di mercato come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
<u>Tasso di mora:</u>	Tasso legale
<u>Rimborso</u>	Rate costanti posticipate mensili o semestrali
<u>Modalità di pagamento:</u>	SEPA
<u>Garanzie:</u>	Reali/Personali, anche collettive (parziali o in solido) in funzione dell'ammontare dei finanziamenti, del grado di rischio dell'operazione e della durata

Art. 7 - Massimali ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sotto forma di regime, sono concessi ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014. Sul valore del piano, al netto del capitale circolante, è riconosciuta una sovvenzione a fondo perduto entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di stato, con l'intensità massima del 50%.

Art. 8 - Condizioni di ammissibilità del spese del Piano

1. Nel presente articolo sono espone le condizioni di ammissibilità delle spese e eventuali limitazioni.

In generale, i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di registrazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione è effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

Per tutte le tipologie di spese non sono ammissibili le prestazioni/forniture effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

A tal fine il soggetto proponente produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. Investimenti produttivi (IP)

Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto, l'acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del piano, suddivise in:

- a) suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
- b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate;

- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50% del loro valore. Sono compresi i mezzi mobili targetati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni:
 - i. nei quali si realizza una parte del processo produttivo sono ammissibili al 100%;
 - ii. destinati al trasporto di merci e persone sono ammissibili nel limite del 50% del loro valore;
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano.

Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- gli attivi di cui alle lettere e) ed f) devono essere nuovi;
- nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente, il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. In deroga alle condizioni indicate in precedenza, l'acquisto può riguardare anche macchinari, impianti ed attrezzature usati purché:
 - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
 - sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:
 - i. il prezzo non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
 - ii. le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- le prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere comprese tra i servizi;
- le progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c) limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- le spese per gli spazi espositivi e commerciali sono ammesse nel limite del 20% del piano e solo se funzionali e necessarie all'attività svolta dall'impresa (es. spaccio aziendale) o qualora costituiscano l'area di produzione dei servizi (es. imprese commerciali);
- le opere murarie e assimilate sono ammissibili solo qualora si tratta di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
- gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili fino al limite del fabbisogno dell'impresa, secondo quanto previsto dal Piano energetico regionale, a condizione che siano pari almeno al 50% del fabbisogno a regime stimato dell'impresa.
- gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per l'acquisto di immobili e/o le spese per opere murarie e infrastrutture non possono eccedere cumulativamente il 60% del valore del piano su cui è calcolato l'aiuto. Tale percentuale può essere incrementata di un ulteriore 25% se le ulteriori spese sono destinate alla realizzazione di servizi annessi delle strutture ricettive;
- la parte degli immobili adibita ad uffici per uso amministrativo e direzionale è ammessa nel limite massimo del 10% del piano e comunque nella misura massima di 15 mq per addetto;
- l'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- le attrezzature d'ufficio devono essere ricondotte a nuovi effettivi utilizzatori per le attività che il piano prevede di incardinare stabilmente nell'impresa e non possono riferirsi a posizioni lavoro e utilizzatori già presenti in organico nei 12 mesi precedenti;
- le commesse interne di lavorazione, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta

nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92;

- tra gli investimenti produttivi non sono ammesse le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, materiali di consumo, le spese di funzionamento in generale, le spese per beni destinati al leasing operativo e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (lease back), ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

3. I **servizi (S)** devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati a:

- supportare lo start up dell'impresa;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l'impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna <https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967> con riferimento ai attivabili ai sensi dell'art. 18 del Reg. n. 651/2014.

I servizi relativi all'ambito "A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione" sono espressamente esclusi.

4. La **formazione (F)**, deve essere destinata alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale dipendente, titolare, legale rappresentante, amministratori, soci o collaboratori e collaboratori familiari dell'impresa con esclusione dei soggetti privi di posizione previdenziale e può essere estesa al personale da assumere per l'attuazione del piano con esclusione alla formazione obbligatoria per legge.

La formazione aziendale, definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali, delle quali deve essere data evidenza nel piano, è finalizzata a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

La formazione può essere svolta solo da soggetti qualificati con comprovata capacità professionale e organizzativa.

Per la determinazione della spesa occorre fare riferimento alle disposizioni contenute "Vademecum per l'operatore" FSE Sardegna vigente

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20160119082244.zip.

5. Le **spese di gestione (SG)** sono ammesse nel limite di euro 150.000 a condizione che siano funzionali e dimensionate al piano.

Le SG devono riguardare:

- Spese di affitto/leasing/locazione di impianti, apparecchiature e locali non ricompresi nelle spese per investimenti produttivi
- Spese per la realizzazione di campagne promozionali: canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi software, servizi "cloud", servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e Reputation, ulteriori strumenti di comunicazione non previsti nell'elenco precedente
- Costi salariali per le nuove unità lavorative necessarie a sviluppare le attività previste dal piano. Il personale deve essere contrattualizzato in una delle forme previste dalla normativa vigente. Tali costi non possono

riguardare il personale già in servizio alla data di presentazione della domanda.

Le spese di gestione sono considerate ammissibili dalla data di registrazione della domanda e per la durata massima di 24 mesi continuativi e comunque non oltre il termine per la presentazione della rendicontazione finale.

6. Il **capitale circolante**¹⁰, è inteso come differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa ed è determinato dalla somma algebrica, riferita la bilancio previsionale dell'anno a regime, di:

- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
- Debiti commerciali

7. Nell'ambito dello stesso Bando, sono considerati parte del medesimo piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.

8. L'Articolo 10 definisce, per le voci che concorrono alla determinazione del valore del piano, quale documentazione specifica deve essere trasmessa allegata alla domanda.

Art. 9 - Criteri di valutazione

1. La tabella riporta i criteri di valutazione, gli elementi/parametri per l'attribuzione del punteggio, e le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni per singolo criterio.

Nella Valutazione tecnico-economico-finanziaria il Piano consegue una valutazione positiva se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a) Conseguimento soglia minima di punteggio complessiva¹¹ pari a 45;
- b) Conseguimento soglia minima di punteggio prevista per ciascun criterio.

Fase	Criteri di valutazione	Elementi/Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio minimo per criterio
Valutazione tecnico-economico-finanziaria	Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano;	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Competenze non adeguate e non coerenti: punti 0 - <input type="checkbox"/> Competenze sufficientemente adeguate e coerenti: punti 10 - <input type="checkbox"/> Competenze adeguate e coerenti: punti 15 	10
	Fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Il Piano non è fattibile: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il Piano è coerente e articolato: punti 5 	5
	Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale:	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Elementi di innovazione non indicati: punti 0 - <input type="checkbox"/> Elementi di innovazione indicati: punti 5 	5
	Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Analisi non approfondita: punti 0 - <input type="checkbox"/> Analisi sufficientemente attendibile: punti 5 - <input type="checkbox"/> Analisi attendibile: punti 10 	5
	Adeguatezza tra le fonti di copertura individuate esterne e interne (cash flow) ed i fabbisogni finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista un'adeguata copertura: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi è equilibrato: punti 10 	10
	Sostenibilità economica del piano	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Il Piano non consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il Piano consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: punti 10 - <input type="checkbox"/> Il Piano consente di dimostrare una redditività futura superiore al solo sostegno dell'investimento proposto: punti 15 	10

¹⁰Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015.)

¹¹ Intesa come sommatoria dei punteggi conseguiti in tutti i criteri

Art. 10 - Allegati obbligatori

a) Documenti per la valutazione della domanda

Imprese costituite

1. Piano descrittivo (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio in caso di firma autografa del modulo di domanda e degli allegati*)
3. Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (*solo nel in caso di sottoscrizione da parte del procuratore – NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
4. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (*solo per le persone giuridiche*)
5. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi per cui sia decorso il termine di approvazione ovvero il progetto di bilancio dell'ultimo esercizio concluso, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo imprese tenute alla presentazione del bilancio*)
6. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi per cui sia decorso il termine di presentazione, corredate dalla ricevuta di presentazione
7. Situazioni patrimoniali relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante (*solo imprese non tenute alla presentazione del bilancio*)
8. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo*)
9. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di registrazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
10. Schema grafico o relazione sull'assetto proprietario, comprensiva, qualora dichiarate in domanda, delle partecipazioni a monte e/o valle della proponente (*da non presentare in caso di impresa autonoma*)
11. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun socio relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*solo imprese associate e/o collegate*)
12. Dichiarazione antiriciclaggio
13. Dichiarazione antimafia:
 - a. Dichiarazione antimafia società
 - b. Dichiarazione antimafia cooperative
 - c. Dichiarazione familiari conviventi
14. Curriculum vitae di tutti i soggetti coinvolti operativamente in azienda (*titolare, o soci e dipendenti – utile ai fini della valutazione del criterio di sulle competenze tecniche*)

Proponente persona fisica

15. Piano descrittivo (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
16. Copia del documento di identità in corso di validità del proponente persona fisica (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio in caso di firma autografa del modulo di domanda e degli allegati*)
17. Procura riferita alla presentazione della domanda con oggetto definito, sottoscritta sia dal proponente persona fisica e dal procuratore per accettazione (*solo in caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale – NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
18. Curriculum vitae di tutti i soggetti coinvolti operativamente in azienda (*proponente persona fisica e dipendenti – necessario ai fini della valutazione del criterio di sulle competenze tecniche*)

b) Documenti per la dimostrazione dell'apporto di mezzi propri o mezzi di terzi

19. Qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria per il finanziamento del piano: lettera della Banca o della società di leasing attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento o apposita deliberazione della Banca o della società di leasing attestante la concessione

del finanziamento se già disponibile (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)

20. Qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri diversi dall'autofinanziamento (cash flow): lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)

c) Documentazione tecnica per la valutazione del piano

Aspetti oggetto di valutazione		Documentazione specifica da produrre
Documentazione progettuale inerente l'unità produttiva interessata dal piano (in caso siano previste spese per opere murarie)		<ul style="list-style-type: none"> - Relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire sottoscritta da un tecnico abilitato - Piante, sezioni e prospetti dell'unità produttiva - Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza attestante la conformità delle opere alla normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso
Layout aziendale		<ul style="list-style-type: none"> - Grafico illustrativo del layout aziendale, nella configurazione che seguirà la conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei macchinari o delle attrezzature da installare presso l'unità produttiva, l'eventuale interazione con beni preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l'articolazione delle postazioni operative dei vari addetti impegnati
Investimenti Produttivi		
a)	Suolo aziendale	- Perizia giurata attestante il valore del suolo
b)	Sistemazioni del suolo e indagini geognostiche	<ul style="list-style-type: none"> - Specifica relazione (computo metrico) estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
c)	Opere murarie e assimilate:	
	c1 spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, connesse alle opere murarie	
	c2 spazi espositivi e commerciali	
	c3 efficientamento energetico e produzione energie rinnovabili	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi - Specifica relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, attestante l'energia risparmiata/prodotta (e) da fonti rinnovabili e fabbisogno a regime stimato di energia (f)
	c4 acquisto immobile esistente	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione del proprietario dell'immobile che lo stesso non è mai stato agevolato o che siano già trascorsi, alla data di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 - Perizia giurata attestante il valore dell'immobile
d)	Infrastrutture specifiche aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi - Specifica relazione (computo metrico) redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000
e)	Macchinari e attrezzature per la produzione, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;	- Preventivi ed offerte economiche, corredati di schede tecniche adeguate per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime
f)	Programmi informatici	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi ed offerte economiche, corredati di schede tecniche adeguate per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime
g)	Brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate	
Servizi		
Servizi		<ul style="list-style-type: none"> - Piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema previsto (Allegato S piano di lavoro) - Curriculum Vitae del/i consulente/i impiegato/i per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il CV deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio, con riferimento alla tipologia delle attività prestate.
Formazione		
Formazione		<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione utile a dimostrare la capacità del formatore - Preventivi - Documentazione prevista dal Vademecum dell'operatore Regione Autonoma della Sardegna relativamente all'attività formativa e agli obblighi di accreditamento del soggetto erogante la formazione e delle sedi nelle quali verrà svolta l'attività formativa http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20160119082244.zip
Spese di gestione		
i)	Spese di affitto/leasing/locazione di impianti e apparecchiature per l'attività e i locali	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi - Relazione a firma del proponente con una dettagliata spiegazione per ogni singola voce di spesa e dei criteri di quantificazione dei costi di esercizio in relazione alle quantità prodotte
l)	Spese per la realizzazione di campagne promozionali	
m)	Costi salariali	

Aspetti oggetto di valutazione		Documentazione specifica da produrre	
Capitale Circolante			
p)	Crediti commerciali	-	Relazione a firma del rappresentante legale volta a motivare il dimensionamento del Capitale Circolante in relazione alla stima prevista nel bilancio previsionale per l'anno a regime
q)	Rimanenze di magazzino		
r)	Debiti commerciali		

d) Documenti per il finanziamento con il Fondo Competitività

Per l'impresa proponente:

21. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche) che preveda nell'ambito dell'oggetto sociale, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi; in caso di opere sull'immobile sede dell'unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° o 2° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico (su specifica richiesta del Soggetto Gestore del Fondo Competitività)
22. Visura Centrale Rischi (*integrabile in corso di istruttoria*);

Per i soci persone giuridiche:

23. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante
24. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
25. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo imprese tenute alla presentazione del bilancio*)
26. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione
27. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo*)
28. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di registrazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
29. Schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle della proponente
30. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun socio relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*solo imprese associate e/o collegate*)

Per i soci persone fisiche:

31. Copia del documento di identità in corso di validità;
32. Ultime 2 dichiarazioni dei redditi/CU presentate;
33. Situazione patrimoniale personale
34. Visura centrale rischi (*integrabile in corso di istruttoria*)

Titolo 3

Imprese esistenti. Valore del piano da 15.000 e 150.000 euro (T1)

Art. 11 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare la domanda a valere sul presente Bando le Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI), così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, operative (come definite all'art. 2) che intendano realizzare un piano per lo sviluppo aziendale sul territorio di cui all'art. 4 per le finalità di cui al successivo art. 12.

Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, la condizione di operatività può essere considerata a partire dal momento in cui l'impresa ha avviato la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) non aver avviato i lavori relativi al piano prima della registrazione della domanda;
- f) con riferimento al titolare e/o ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di registrazione della domanda;
- g) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);

3. Il proponente, ai fini dell'ammissibilità, deve assumere i seguenti impegni:

- a) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora ci si trovi in regime di contabilità semplificata, di attivare un conto corrente dedicato intestato all'impresa, destinato a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
- b) di autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dai programmi e dalla normativa in materia di aiuti di stato.

4. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo può essere attestato con dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000¹².

¹² D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Art. 12 - Piano e strumenti finanziari

1. Oggetto dell'intervento è un Piano di sviluppo d'impresa organico e funzionale, finalizzato al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato che privilegino l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale.

Ai fini dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento previsti dal piano non devono essere avviati¹³ prima della registrazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

2. Il piano deve riferirsi ad una sola unità produttiva della quale il soggetto beneficiario dovrà attestare la disponibilità al momento della prima richiesta di erogazione, quale condizione per l'erogazione dell'aiuto.

3. L'investimento previsto dal piano deve essere configurabile come un "investimento iniziale" e deve ricadere in una delle seguenti fattispecie:

- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- c) la diversificazione di un'unità produttiva esistente, intesa:
 - **per gli interventi in esenzione (art. 14)**, quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza e i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
 - **per gli interventi in esenzione (art. 17)**, quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati o servizi non forniti precedentemente;
 - **per interventi in "de minimis"**, quale diversificazione della produzione finalizzata al miglioramento di prodotti o servizi forniti precedentemente;
- d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa:
 - **per gli interventi in esenzione, ai sensi degli art. 14**, quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
 - **per gli interventi in esenzione, ai sensi degli artt. 17**, quale trasformazione radicale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
 - **per interventi in "de minimis"**, quale cambiamento del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro da attuarsi anche attraverso la sostituzione di attivi esistenti;
- e) l'acquisizione di un'unità produttiva esistente, di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi

¹³ Cfr. definizioni «avvio lavori».

devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

Gli investimenti per l'adempimento ad obblighi di legge o a normative di settore già in vigore sono ammissibili solo nel rispetto delle condizioni per gli interventi in de minimis.

Il Piano può prevedere l'acquisizione di un unico attivo materiale o immateriale. In ogni caso sono ammissibili solo le spese strettamente connesse con le attività del piano proposto purché siano rispettate le condizioni indicate in precedenza per l'investimento iniziale.

Un piano consistente prevalentemente nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre di opere murarie non è agevolabile. La quota di spesa eccedente i limiti di prevalenza, come richiamati all'articolo 14 punto 2, non è considerata ammissibile ed è esclusa dagli aiuti e dall'eventuale finanziamento del Fondo Competitività. Di tale quota (spese e copertura finanziaria) deve essere data evidenza nel Piano descrittivo.

Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un immobile non è ammissibile.

Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un impianto destinato al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili non è ammissibile.

Sono esclusi i Piani costituiti da investimenti di mera sostituzione. La mera sostituzione è da valutare in riferimento al piano e non ai singoli beni oggetto dello stesso. Si intendono piani di mera sostituzione quelli che prevedono solo l'acquisto di beni strumentali con capacità e caratteristiche identiche a quelli già presenti in azienda senza che complessivamente vadano ad incrementare la capacità produttiva o modificare la natura della produzione o della tecnologia utilizzata o del mercato di riferimento dell'impresa.

4. Il piano si riferisce ad una sola unità produttiva della quale l'impresa deve avere la disponibilità per almeno 5 anni a partire dalla conclusione del piano o 10 anni nel caso di immobili. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, inclusa la forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti da attestarsi con la prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell'aiuto.

Nel caso in cui il piano sia realizzato su un immobile non di proprietà dell'impresa proponente, la stessa deve produrre una dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del programma previsto nel piano, salvo nel caso in cui il titolo di disponibilità preveda esplicitamente tale assenso.

In ogni caso il proponente deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:

- per i piani realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili;
- per i piani realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
- per i piani realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati oppure su beni pubblici non demaniali (come nel caso di Musei, parchi, centri culturali, ecc. che appartengono al patrimonio della Stato, della Regione o degli enti territoriali) la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i predetti parchi o incubatori.

L'unità produttiva nella quale è realizzato il piano deve essere conforme alle normative vigenti. Quindi il suolo e gli immobili oggetto del piano devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione la richiesta di variazione/sanatoria deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che sussistono le condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

5. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 150.000 euro di costi e spese ammissibili, al netto di IVA.

Il valore del piano può superare i massimali qualora siano presenti ulteriori spese necessarie per rendere il piano organico e funzionale alla realizzazione dell'intervento.

Per le spese eccedenti, non ammissibili deve essere comunque indicata la copertura finanziaria.

Il piano comprende Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F) e Capitale circolante (CC). Non è ammissibile un piano senza Investimenti produttivi (IP).

Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle singole voci che lo compongono (C). Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria a condizione che il bene sia acquisito nell'attivo dell'impresa a scadenza del contratto.

	Valore delle azioni che compongono il piano	A=IP+S+F
	Capitale circolante	CC
C	Valore del piano	A+CC

La composizione delle voci del piano non può superare i massimali di seguito indicati rispetto al valore complessivo del piano:

Tipologia voci	(max in % sul totale del valore del piano)
Investimenti produttivi (IP)	100%
Servizi (S)	30%
Formazione (F)	30%
Capitale circolante (CC)	20%

6. Per la realizzazione del Piano sono previsti:

- una **sovvenzione a fondo perduto** (contributo) nella misura indicata nell'art. 13, in base alla dimensione dell'impresa beneficiaria e dei Regolamenti comunitari applicati, calcolato sul valore dei costi e spese ammissibili;
- un **finanziamento pubblico a condizioni di mercato** e/o **finanziamenti a condizioni privilegiate** nelle seguenti modalità:
 - Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività
 - Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell'[Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna](#) per agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020 (DGR n. 26/22 del 30.05.2017)
 - Finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4 -bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie)

7. La copertura finanziaria del piano al 100%, è valutata sulla basa della documentazione prodotta in sede di domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria, pena il rigetto. La copertura finanziaria può avvenire a scelta dell'impresa proponente con una o più delle seguenti modalità:

- Mezzi propri e/o finanziamenti di terzi, compresi gli investimenti coperti con il leasing, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, in misura obbligatoria non inferiore al 25%;
- Finanziamenti di terzi, compresi gli investimenti coperti con il leasing, anche con sostegno pubblico, e/o

mezzi propri a copertura del fabbisogno finanziario;

- Finanziamento del Fondo Competitività, che può intervenire nella misura massima del 50% del fabbisogno finanziario.

Tra le fonti di copertura finanziaria può essere computata la quota di aiuto relativa alla prima richiesta di erogazione.

8. L'intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in base ai criteri di cui all'Allegato 1 in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari.

Le condizioni generali del finanziamento sono indicate nella tabella sottostante:

<u>Entità del finanziamento:</u>	Max 50% del valore del piano
<u>Durata massima:</u>	a) Se il piano NON include opere murarie: max 5 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento b) Se il piano include opere murarie: max 7 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento
<u>Erogazioni:</u>	1 oppure 2 tranches a richiesta
<u>Tasso:</u>	a condizioni di mercato come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
<u>Tasso di mora:</u>	Tasso legale
<u>Rimborso</u>	Rate costanti posticipate mensili o semestrali
<u>Modalità di pagamento:</u>	SEPA
<u>Garanzie:</u>	Reali/Personali, anche collettive (parziali o in solido) in funzione dell'ammontare dei finanziamenti, del grado di rischio dell'operazione e della durata

Art. 13 - Massimali ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per gli investimenti materiali e immateriali (Investimenti produttivi - IP) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto impianti, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione, effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria (a condizione che il bene sia acquisito nell'attivo dell'impresa a scadenza del contratto) alternativamente ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), sotto forma di regime o ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis", fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 14	Art. 17	De Minimis
Micro e piccole imprese	45% ESL	20% ESL	45% ESL
Medie imprese	35% ESL	10% ESL	35% ESL

Le spese per mezzi di trasporto di merci e persone e le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili esclusivamente ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nella forma di contributo in conto capitale, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione, effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria.

2. Gli aiuti per servizi di consulenza (**S**) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario di seguito elencato:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 18
Micro e piccole imprese	50% ESL
Medie imprese	50% ESL

3. Gli aiuti per la **formazione (F)** sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 31
Micro e piccole imprese	70% ESL
Medie imprese	60% ESL

Art. 14 - Condizioni di ammissibilità delle spese previste nel Piano

1. Nel presente articolo sono espone le condizioni di ammissibilità delle spese e eventuali limitazioni.

In generale, i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di registrazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione è effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

Per tutte le tipologie di spese non sono ammissibili le prestazioni/forniture effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. Investimenti produttivi (IP)

Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto, l'acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del piano, suddivise in:

- a) suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
- b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50% del loro valore. Sono compresi i mezzi mobili targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni:
 - iii. nei quali si realizza una parte del processo produttivo sono ammissibili al 100%;
 - iv. destinati al trasporto di merci e persone sono ammissibili nel limite del 50% del loro valore;

- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano.

Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- gli attivi di cui alle lettere e) ed f) devono essere nuovi;
- nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente, il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. In deroga alle condizioni indicate in precedenza, l'acquisto può riguardare anche macchinari, impianti ed attrezzature usati purché:
 - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
 - sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:
 - i. il prezzo non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
 - ii. le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- le prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere comprese tra i servizi reali;
- le progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c) limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- le spese per gli spazi espositivi e commerciali sono ammesse nel limite del 20% del piano e solo se funzionali e necessarie all'attività svolta dall'impresa (es. spaccio aziendale) o qualora costituiscano l'area di produzione dei servizi (es. imprese commerciali);
- le opere murarie e assimilate sono ammissibili solo qualora si tratta di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
- gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili fino al limite del fabbisogno dell'impresa, secondo quanto previsto dal Piano energetico regionale, a condizione che siano pari almeno al 50% del fabbisogno a regime stimato dell'impresa.
- gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per l'acquisto di immobili e/o le spese per opere murarie e infrastrutture non possono eccedere cumulativamente il 60% del valore del piano su cui è calcolato l'aiuto. Tale percentuale può essere incrementata di un ulteriore 25% se le ulteriori spese sono destinate alla realizzazione di servizi annessi delle strutture ricettive;
- la parte degli immobili adibita ad uffici per uso amministrativo e direzionale è ammessa nel limite massimo del 10% del piano e comunque nella misura massima di 15 mq per addetto;
- l'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- le attrezzature d'ufficio devono essere ricondotte a nuovi effettivi utilizzatori per le attività che il piano prevede di incardinare stabilmente nell'impresa e non possono riferirsi a posizioni lavoro e utilizzatori già presenti in organico nei 12 mesi precedenti;
- le commesse interne di lavorazione, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92;
- tra gli investimenti produttivi non sono ammesse le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, materiali di consumo, le spese di funzionamento in generale, le spese per beni destinati al leasing operativo e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (lease back), ad eccezione del suolo aziendale,

purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;

- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

3. I **servizi (S)** devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare, sono finalizzati a:

- supportare l'avvio di nuove unità produttive;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l'impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna <https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967> con riferimento ai attivabili ai sensi dell'art. 18 del Reg. n. 651/2014.

I servizi relativi all'ambito "A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione" sono espressamente esclusi.

4. La **formazione (F)**, deve essere destinata alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale dipendente, titolare, legale rappresentante, amministratori, soci o collaboratori e collaboratori familiari dell'impresa con esclusione dei soggetti privi di posizione previdenziale e può essere estesa al personale da assumere per l'attuazione del piano, con esclusione alla formazione obbligatoria per legge.

La formazione aziendale, definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali, delle quali deve essere data evidenza nel piano, è finalizzata a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

La formazione può essere svolta solo da soggetti qualificati con comprovata capacità professionale e organizzativa.

Per la determinazione della spesa occorre fare riferimento alle disposizioni contenute "Vademecum per l'operatore" FSE Sardegna vigente http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20160119082244.zip.

5. Il **capitale circolante**¹⁴, è inteso come differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa ed è determinato dalla somma algebrica, riferita la bilancio previsionale dell'anno a regime, di:

- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
- Debiti commerciali

Art. 15 - Criteri di valutazione

1. La tabella riporta i criteri di valutazione, gli elementi/parametri per l'attribuzione del punteggio, e le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni per singolo criterio.

Nella Valutazione tecnico-economico-finanziaria il Piano consegue una valutazione positiva se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a) Conseguimento soglia minima di punteggio complessiva¹⁵ pari a 50;
- b) Conseguimento soglia minima di punteggio prevista per ciascun criterio.

¹⁴Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015.)

¹⁵ intesa come sommatoria dei punteggi conseguiti in tutti i criteri

Fase	Criteri di valutazione	Elementi/Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio minimo per criterio
Valutazione tecnico economico - finanziaria	Fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Il piano non è fattibile: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il piano è coerente e articolato: punti 10 	10
	Coerenza commerciale del piano: opportunità di mercato, vantaggio competitivo del proponente e soluzioni commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Criterio non esplicitato: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il piano è coerente e articolato: punti 10 	10
	Capacità dell'impresa di garantire la presenza o l'attivazione di competenze tecniche funzionali alla realizzazione del piano (soci e dipendenti)	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Competenze tecniche da adeguare: punti 0 - <input type="checkbox"/> Competenze tecniche sufficienti: punti 5 - <input type="checkbox"/> Competenze tecniche adeguate: punti 10 	5
	Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Elementi di innovazione non indicati: punti 0 - <input type="checkbox"/> Elementi di innovazione indicati: punti 5 	5
	Adeguatezza tra le fonti di copertura individuate esterne e interne (cash flow) ed i fabbisogni finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista un'adeguata copertura: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi è equilibrato: punti 10 	10
	Sostenibilità economica del piano	<ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Il prospetto economico non consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il prospetto economico consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: punti 10 - <input type="checkbox"/> Il prospetto economico consente di dimostrare una redditività futura superiore al solo sostegno dell'investimento proposto: punti 15 	10

Art. 16 - Allegati obbligatori

Documenti obbligatori per la presentazione della domanda:

a) Documenti di carattere generale

1. Piano descrittivo (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (*sempre – NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio in caso di firma autografa del modulo di domanda e degli allegati*)
3. Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (*solo nel in caso di sottoscrizione da parte del procuratore – NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
4. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (*solo per le persone giuridiche*)
5. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi per cui sia decorso il termine di approvazione ovvero il progetto di bilancio dell'ultimo esercizio concluso, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo imprese tenute alla presentazione del bilancio*)
6. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi per cui sia decorso il termine di presentazione, corredate dalla ricevuta di presentazione
7. Situazioni patrimoniali relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante (*solo imprese non tenute alla presentazione del bilancio*)
8. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo*)
9. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di registrazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante

10. Schema grafico o relazione sull'assetto proprietario, comprensiva, qualora dichiarate in domanda, delle partecipazioni a monte e/o valle della proponente (*da non presentare in caso di dichiarazione di impresa autonoma*)
11. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun socio relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*solo imprese associate e/o collegate*)
12. Dichiarazione antiriciclaggio
13. Dichiarazione de minimis (*solo se sul piano sono richiesti aiuti in de minimis*)
14. Dichiarazione antimafia:
 - a. Dichiarazione antimafia società
 - b. Dichiarazione antimafia cooperative
 - c. Dichiarazione familiari conviventi

b) Documenti per la dimostrazione dell'apporto di mezzi propri o mezzi di terzi

15. Qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria per il finanziamento del piano, lettera della Banca o della società di leasing attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento o apposita deliberazione della Banca o della società di leasing attestante la concessione del finanziamento se già disponibile (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
16. Qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri diversi dall'autofinanziamento (riserve, cash flow), una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)

c) Documentazione tecnica per la valutazione del piano

Aspetti oggetto di valutazione		Documentazione specifica da produrre
Documentazione progettuale inerente l'unità produttiva interessata dal piano (in caso in siano previste spese per opere murarie)		<ul style="list-style-type: none"> - Relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire sottoscritta da un tecnico abilitato - Piante, sezioni e prospetti dell'unità produttiva - Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza attestante la conformità delle opere alla normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso
Layout aziendale		<ul style="list-style-type: none"> - Grafico illustrativo del layout aziendale, nella configurazione che seguirà la conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei macchinari o delle attrezzature da installare presso l'unità produttiva, l'eventuale interazione con beni preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l'articolazione delle postazioni operative dei vari addetti impegnati
Investimenti Produttivi		
a)	Suolo aziendale	- Perizia giurata attestante il valore del suolo
b)	Sistemazioni del suolo e indagini geognostiche	<ul style="list-style-type: none"> - Specifica relazione (computo metrico) estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
c)	Opere murarie e assimilate:	
	c1 spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, connesse alle opere murarie	
	c2 spazi espositivi e commerciali	
	c3 efficientamento energetico e produzione energie rinnovabili	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi - Specifica relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, attestante l'energia risparmiata/prodotta (e) da fonti rinnovabili e fabbisogno a regime stimato di energia (f)
	c4 acquisto immobile esistente	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione del proprietario dell'immobile che lo stesso non è mai stato agevolato o che siano già trascorsi, alla data di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 - Perizia giurata attestante il valore dell'immobile
d)	Infrastrutture specifiche aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi - Specifica relazione (computo metrico) redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000
e)	Macchinari e attrezzature per la produzione, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi ed offerte economiche, corredati di schede tecniche adeguate per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime
f)	Programmi informatici	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi ed offerte economiche, corredati di schede tecniche adeguate per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime
g)	Brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate	
Servizi		
Servizi		<ul style="list-style-type: none"> - Piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema previsto (Allegato S piano di lavoro) - Curriculum Vitae del/i consulente/i impiegato/i per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il CV deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio, con riferimento alla tipologia delle attività prestate.
Formazione		
Formazione		<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione utile a dimostrare la capacità del formatore - Preventivi - Documentazione prevista dal Vademecum dell'operatore Regione Autonoma della Sardegna relativamente all'attività formativa e agli obblighi di accreditamento del soggetto erogante la formazione e delle sedi nelle quali verrà svolta l'attività formativa http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20160119082244.zip
Capitale Circolante		
p)	Crediti commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione a firma del rappresentante legale volta a motivare il dimensionamento del Capitale Circolante in relazione alla stima prevista nel bilancio previsionale per l'anno a regime
q)	Rimanenze di magazzino	
r)	Debiti commerciali	

d) Documenti per il finanziamento con il Fondo Competitività

Per l'impresa proponente:

17. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche) che preveda nell'ambito dell'oggetto sociale, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi; in caso di opere sull'immobile sede dell'unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° o 2° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico (su specifica richiesta del Soggetto Gestore del Fondo Competitività)
18. Visura Centrale Rischi (*integrabile in corso di istruttoria*);

Per i soci persone giuridiche:

19. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante
20. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
21. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo imprese tenute alla presentazione del bilancio*)
22. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione
23. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo*)
24. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di registrazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
25. Schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle della proponente
26. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun socio relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*solo imprese associate e/o collegate*)

Per i soci persone fisiche:

27. Copia del documento di identità in corso di validità;
28. Ultime 2 dichiarazioni dei redditi/CU presentate;
29. Situazione patrimoniale personale
30. Visura centrale rischi (*integrabile in corso di istruttoria*)

Titolo 4

Imprese esistenti. Valore del piano da 200.000 e 600.000 euro (T2)

Art. 17 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare la domanda a valere sul presente Bando le Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI), così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, operative che intendano realizzare un piano per lo sviluppo aziendale sul territorio di cui all'art. 4 per le finalità di cui al successivo art. 18.

Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, la condizione di operatività può essere considerata a partire dal momento in cui l'impresa ha avviato la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);
- f) non aver avviato i lavori relativi al piano prima della registrazione della domanda;
- g) non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di registrazione della domanda.

3. Il proponente, ai fini dell'ammissibilità, deve assumere i seguenti impegni:

- a) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora ci si trovi in regime di contabilità semplificata, di attivare un conto corrente dedicato intestato all'impresa, destinato a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
- b) di autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dai programmi e dalla normativa in materia di aiuti di stato.

4. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo può essere attestato con dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000¹⁶.

¹⁶ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Art. 18 - Piano e strumenti finanziari

1. Oggetto dell'intervento è un Piano di sviluppo d'impresa organico e funzionale, finalizzato al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato che privilegino l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale.

Ai fini dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento previsti dal piano non devono essere avviati¹⁷ prima della registrazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

2. Il piano deve riferirsi ad una sola unità produttiva della quale il soggetto beneficiario dovrà attestare la disponibilità al momento della prima richiesta di erogazione, quale condizione per la erogazione dell'aiuto.

3. L'investimento previsto dal piano deve essere configurabile come un "investimento iniziale" e deve ricadere in una delle seguenti fattispecie:

- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- c) la diversificazione di un'unità produttiva esistente, intesa:
 - **per gli interventi in esenzione (art. 14)**, quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza e i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
 - **per gli interventi in esenzione (art. 17)**, quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati o servizi non forniti precedentemente;
 - **per interventi in "de minimis"**, quale diversificazione della produzione finalizzata al miglioramento di prodotti o servizi forniti precedentemente;
- d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa:
 - **per gli interventi in esenzione, ai sensi degli art. 14**, quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
 - **per gli interventi in esenzione, ai sensi degli artt. 17**, quale trasformazione radicale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
 - **per interventi in "de minimis"**, quale cambiamento del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro da attuarsi anche attraverso la sostituzione di attivi esistenti;
- e) l'acquisizione di un'unità produttiva esistente, di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi

¹⁷ Cfr. definizioni «avvio lavori».

devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

Gli investimenti per l'adempimento ad obblighi di legge o a normative di settore già in vigore sono ammissibili solo nel rispetto delle condizioni per gli interventi in de minimis. Il Piano può prevedere l'acquisizione di un unico attivo materiale o immateriale. In ogni caso sono ammissibili solo le spese strettamente connesse con le attività del piano proposto purché siano rispettate le condizioni indicate in precedenza per l'investimento iniziale.

Un piano consistente prevalentemente nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre di opere murarie non è agevolabile. La quota di spesa eccedente i limiti di prevalenza, come richiamati all'articolo 14 punto 2, non è considerata ammissibile ed è esclusa dagli aiuti e dall'eventuale finanziamento del Fondo Competitività. Di tale quota (spese e copertura finanziaria) deve essere data evidenza nel Piano descrittivo.

Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un immobile non è ammissibile.

Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un impianto destinato al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili non è ammissibile.

Sono esclusi i Piani costituiti da investimenti di mera sostituzione. La mera sostituzione è da valutare in riferimento al piano e non ai singoli beni oggetto dello stesso. Si intendono piani di mera sostituzione quelli che prevedono solo l'acquisto di beni strumentali con capacità e caratteristiche identiche a quelli già presenti in azienda senza che complessivamente vadano ad incrementare la capacità produttiva o modificare la natura della produzione o della tecnologia utilizzata o del mercato di riferimento dell'impresa.

4. Il piano si riferisce ad una sola unità produttiva della quale l'impresa deve avere la disponibilità per almeno 5 anni a partire dalla conclusione del piano o 10 anni nel caso di immobili. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, inclusa la forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti da attestarsi con la prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell'aiuto.

Nel caso in cui il piano sia realizzato su un immobile non di proprietà dell'impresa proponente, la stessa deve produrre una dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del programma previsto nel piano, salvo nel caso in cui il titolo di disponibilità preveda esplicitamente tale assenso.

In ogni caso il proponente deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:

- per i piani realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili;
- per i piani realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
- per i piani realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati oppure su beni pubblici non demaniali (come nel caso di Musei, parchi, centri culturali, ecc. che appartengono al patrimonio della Stato, della Regione o degli enti territoriali) la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i predetti parchi o incubatori.

L'unità produttiva nel quale è realizzato il piano deve essere conforme alle normative vigenti. Quindi il suolo e gli immobili oggetto del piano devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione la richiesta di variazione/sanatoria deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che sussistono le condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

5. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 200.000 e 600.000 euro di costi e spese ammissibili, al netto di IVA.

Il valore del piano può superare i massimali qualora siano presenti ulteriori spese necessarie per rendere il piano organico e funzionale alla realizzazione dell'intervento.

Per le spese eccedenti, non ammissibili deve essere comunque indicata la copertura finanziaria.

Il piano comprende Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F) e Capitale circolante (CC). Non è ammissibile un piano senza Investimenti produttivi (IP).

Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle singole voci che lo compongono (C). Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria a condizione che il bene sia acquisito nell'attivo dell'impresa a scadenza del contratto.

	Valore delle azioni che compongono il piano	A=IP+S+F
	Capitale circolante	CC
C	Valore del piano	A+CC

La composizione delle voci del piano non può superare i massimali di seguito indicati rispetto al valore complessivo del piano:

Tipologia voci	(max in % sul totale del valore del piano)
Investimenti produttivi (IP)	100%
Servizi (S)	30%
Formazione (F)	30%
Capitale circolante (CC)	20%

6. Per la realizzazione del Piano sono previsti:

- una **sovvenzione a fondo perduto** (contributo) nella misura indicata nell'art. 19, in base alla dimensione dell'impresa beneficiaria e dei Regolamenti comunitari applicati, calcolato sul valore dei costi e spese ammissibili;
- un **finanziamento pubblico a condizioni di mercato** e/o **finanziamenti a condizioni privilegiate** nelle seguenti modalità:
 - Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività
 - Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell'[Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna](#) per agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020 (DGR n. 26/22 del 30.05.2017)
 - Finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4 -bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie)

7. La copertura finanziaria del piano al 100%, è valutata sulla base della documentazione prodotta in sede di domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria, pena il rigetto. La copertura finanziaria può avvenire a scelta dell'impresa proponente con una o più delle seguenti modalità:

- Mezzi propri e/o finanziamenti di terzi, compresi gli investimenti coperti con il leasing, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, in misura obbligatoria non inferiore al 25%;
- Finanziamenti di terzi, compresi gli investimenti coperti con il leasing, anche con sostegno pubblico, e/o

mezzi propri a copertura del fabbisogno finanziario;

- Finanziamento del Fondo Competitività, che può intervenire nella misura massima del 50% del fabbisogno finanziario.

Tra le fonti di copertura finanziaria può essere computata la quota di aiuto relativa alla prima richiesta di erogazione.

8. L'intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in base ai criteri di cui all'Allegato 1 in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari.

Le condizioni generali del finanziamento sono indicate nella tabella sottostante:

<u>Entità del finanziamento:</u>	Max 50% del valore del piano
<u>Durata massima:</u>	a) Se il piano NON include opere murarie: max 5 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento b) Se il piano include opere murarie: max 7 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento
<u>Erogazioni:</u>	1 oppure 2 tranches a richiesta
<u>Tasso:</u>	a condizioni di mercato come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
<u>Tasso di mora:</u>	Tasso legale
<u>Rimborso</u>	Rate costanti posticipate mensili o semestrali
<u>Modalità di pagamento:</u>	SEPA
<u>Garanzie:</u>	Reali/Personalì, anche collettive (parziali o in solido) in funzione dell'ammontare dei finanziamenti, del grado di rischio dell'operazione e della durata

Art. 19 - Massimali ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per gli investimenti materiali e immateriali (Investimenti produttivi - IP) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto impianti, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione, effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria (a condizione che il bene sia acquisito nell'attivo dell'impresa a scadenza del contratto) alternativamente ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), sotto forma di regime o ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis", fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 14	Art. 17	De Minimis
Micro e piccole imprese	45% ESL	20% ESL	45% ESL
Medie imprese	35% ESL	10% ESL	35% ESL

Le spese per mezzi di trasporto di merci e persone e le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili esclusivamente ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nella forma di contributo in conto capitale, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione, effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria.

2. Gli aiuti per servizi di consulenza (**S**) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario di seguito elencato:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 18
Micro e piccole imprese	50% ESL
Medie imprese	50% ESL

3. Gli aiuti per la **formazione (F)** sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 31
Micro e piccole imprese	70% ESL
Medie imprese	60% ESL

Art. 20 - Condizioni di ammissibilità delle spese previste nel Piano

1. Nel presente articolo sono espone le condizioni di ammissibilità delle spese e eventuali limitazioni.

In generale, i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di registrazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione è effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

Per tutte le tipologie di spese non sono ammissibili le prestazioni/forniture effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. Investimenti produttivi (IP)

Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto, l'acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del piano, suddivise in:

- suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
- sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50% del loro valore. Sono compresi i mezzi mobili targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni:
 - nei quali si realizza una parte del processo produttivo sono ammissibili al 100%;
 - destinati al trasporto di merci e persone sono ammissibili nel limite del 50% del loro valore;

- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano.

Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- gli attivi di cui alle lettere e) ed f) devono essere nuovi;
- nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente, il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. In deroga alle condizioni indicate in precedenza, l'acquisto può riguardare anche macchinari, impianti ed attrezzature usati purché:
 - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
 - sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:
 - i. il prezzo non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
 - ii. le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- le prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere comprese tra i servizi reali;
- le progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c) limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- le spese per gli spazi espositivi e commerciali sono ammesse nel limite del 20% del piano e solo se funzionali e necessarie all'attività svolta dall'impresa (es. spaccio aziendale) o qualora costituiscano l'area di produzione dei servizi (es. imprese commerciali);
- le opere murarie e assimilate sono ammissibili solo qualora si tratta di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
- gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili fino al limite del fabbisogno dell'impresa, secondo quanto previsto dal Piano energetico regionale, a condizione che siano pari almeno al 50% del fabbisogno a regime stimato dell'impresa.
- gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per l'acquisto di immobili e/o le spese per opere murarie e infrastrutture non possono eccedere cumulativamente il 60% del valore del piano su cui è calcolato l'aiuto. Tale percentuale può essere incrementata di un ulteriore 25% se le ulteriori spese sono destinate alla realizzazione di servizi annessi delle strutture ricettive;
- la parte degli immobili adibita ad uffici per uso amministrativo e direzionale è ammessa nel limite massimo del 10% del piano e comunque nella misura massima di 15 mq per addetto;
- l'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- le attrezzature d'ufficio devono essere ricondotte a nuovi effettivi utilizzatori per le attività che il piano prevede di incardinare stabilmente nell'impresa e non possono riferirsi a posizioni lavoro e utilizzatori già presenti in organico nei 12 mesi precedenti;
- le commesse interne di lavorazione, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92;
- tra gli investimenti produttivi non sono ammesse le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, materiali di consumo, le spese di funzionamento in generale, le spese per beni destinati al leasing operativo e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (lease back), ad eccezione del suolo aziendale,

purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;

- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

3. I **servizi (S)** devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati a:

- supportare l'avvio di nuove unità produttive;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l'impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna <https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967> con riferimento ai attivabili ai sensi dell'art. 18 del Reg. n. 651/2014.

I servizi relativi all'ambito "A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione" sono espressamente esclusi.

4. La **formazione (F)**, deve essere destinata alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale dipendente, titolare, legale rappresentante, amministratori, soci o collaboratori e collaboratori familiari dell'impresa con esclusione dei soggetti privi di posizione previdenziale e può essere estesa al personale da assumere per l'attuazione del piano, con esclusione alla formazione obbligatoria per legge.

La formazione aziendale, definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali, delle quali deve essere data evidenza nel piano, è finalizzata a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

La formazione può essere svolta solo da soggetti qualificati con comprovata capacità professionale e organizzativa.

Per la determinazione della spesa occorre fare riferimento alle disposizioni contenute "Vademecum per l'operatore" FSE Sardegna vigente http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20160119082244.zip.

5. Il **capitale circolante**¹⁸, è inteso come differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa ed è determinato dalla somma algebrica, riferita la bilancio previsionale dell'anno a regime, di:

- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
- Debiti commerciali

Art. 21 - Criteri di valutazione

1. La tabella riporta i criteri di valutazione, gli elementi/parametri per l'attribuzione del punteggio, e le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni per singolo criterio.

Nella Valutazione tecnico-economico-finanziaria il Piano consegue una valutazione positiva se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- Conseguimento soglia minima di punteggio complessiva¹⁹ pari a 50;
- Conseguimento soglia minima di punteggio prevista per ciascun criterio.

¹⁸Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015.)

¹⁹ intesa come sommatoria dei punteggi conseguiti in tutti i criteri

Fase	Criteri di valutazione	Elementi/Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio minimo per criterio
Valutazione tecnico economico - finanziaria	Fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo	- <input type="checkbox"/> Il piano non è fattibile: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il piano è coerente e articolato: punti 10	10
	Coerenza commerciale del piano: opportunità di mercato, vantaggio competitivo del proponente e soluzioni commerciali	- <input type="checkbox"/> Criterio non esplicitato: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il piano è coerente e articolato: punti 10	10
	Capacità dell'impresa di garantire la presenza o l'attivazione di competenze tecniche funzionali alla realizzazione del piano (soci e dipendenti)	- <input type="checkbox"/> Competenze tecniche da adeguare: punti 0 - <input type="checkbox"/> Competenze tecniche sufficienti: punti 5 - <input type="checkbox"/> Competenze tecniche adeguate: punti 10	5
	Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale	- <input type="checkbox"/> Elementi di innovazione non indicati: punti 0 - <input type="checkbox"/> Elementi di innovazione indicati: punti 5	5
	Adeguatezza tra le fonti di copertura individuate esterne e interne (cash flow) ed i fabbisogni finanziari	- <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista un'adeguata copertura: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi è equilibrato: punti 10	10
	Sostenibilità economica del piano	- <input type="checkbox"/> Il prospetto economico non consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: punti 0 - <input type="checkbox"/> Il prospetto economico consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: punti 10 - <input type="checkbox"/> Il prospetto economico consente di dimostrare una redditività futura superiore al solo sostegno dell'investimento proposto: punti 15	10

Art. 22 - Allegati obbligatori

Documenti obbligatori per la presentazione della domanda:

a) Documenti di carattere generale

1. Piano descrittivo (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio in caso di firma autografa del modulo di domanda e degli allegati*)
3. Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (*solo nel in caso di sottoscrizione da parte del procuratore – NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
4. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (*solo per le persone giuridiche*)
5. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi per cui sia decorso il termine di approvazione ovvero il progetto di bilancio dell'ultimo esercizio concluso, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo imprese tenute alla presentazione del bilancio*)
6. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi per cui sia decorso il termine di presentazione, corredate dalla ricevuta di presentazione
7. Situazioni patrimoniali relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante (*solo imprese non tenute alla presentazione del bilancio*)
8. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo*)
9. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di registrazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
10. Schema grafico o relazione sull'assetto proprietario, comprensiva, qualora dichiarate in domanda, delle partecipazioni a monte e/o valle della proponente (*da non presentare in caso di dichiarazione di impresa autonoma*)

11. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun socio relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*solo imprese associate e/o collegate*)
12. Dichiarazione antiriciclaggio
13. Dichiarazione de minimis (*solo se sul piano sono richiesti aiuti in de minimis*)
14. Dichiarazione antimafia:
 - a. Dichiarazione antimafia società
 - b. Dichiarazione antimafia cooperative
 - c. Dichiarazione familiari conviventi

b) Documenti per la dimostrazione dell'apporto di mezzi propri o mezzi di terzi

15. Qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria per il finanziamento del piano, lettera della Banca o della società di leasing attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento o apposita deliberazione della Banca o della società di leasing attestante la concessione del finanziamento se già disponibile (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)
16. Qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri diversi dall'autofinanziamento (riserve, cash flow), una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria (*NB la mancata presentazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio*)

c) Documentazione tecnica per la valutazione del piano

Aspetti oggetto di valutazione	Documentazione specifica da produrre
Documentazione progettuale inerente l'unità produttiva interessata dal piano (in caso in siano previste spese per opere murarie)	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire sottoscritta da un tecnico abilitato - Piante, sezioni e prospetti dell'unità produttiva - Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza attestante la conformità delle opere alla normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso
Layout aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Grafico illustrativo del layout aziendale, nella configurazione che seguirà la conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei macchinari o delle attrezzature da installare presso l'unità produttiva, l'eventuale interazione con beni preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l'articolazione delle postazioni operative dei vari addetti impegnati
Investimenti Produttivi	
a) Suolo aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Perizia giurata attestante il valore del suolo
b) Sistemazioni del suolo e indagini geognostiche	<ul style="list-style-type: none"> - Specifica relazione (computo metrico) estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
c) Opere murarie e assimilate:	
c1 spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, connesse alle opere murarie	
c2 spazi espositivi e commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi - Specifica relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, attestante l'energia risparmiata/prodotta (e) da fonti rinnovabili e fabbisogno a regime stimato di energia (f)
c3 efficientamento energetico e produzione energie rinnovabili	
c4 acquisto immobile esistente	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione del proprietario dell'immobile che lo stesso non è mai stato agevolato o che siano già trascorsi, alla data di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 - Perizia giurata attestante il valore dell'immobile
d) Infrastrutture specifiche aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi - Specifica relazione (computo metrico) redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000
e) Macchinari e attrezzature per la produzione, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi ed offerte economiche, corredati di schede tecniche adeguate per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime
f) Programmi informatici	<ul style="list-style-type: none"> - Preventivi ed offerte economiche, corredati di schede tecniche adeguate per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime
g) Brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate	
Servizi	
Servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema previsto (all. piano di lavoro) - Curriculum Vitae del/i consulente/i impiegato/i per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il CV deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio, con riferimento alla tipologia delle attività prestate.
Formazione	
Formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione utile a dimostrare la capacità del formatore - Preventivi - Documentazione prevista dal Vademecum dell'operatore Regione Autonoma della Sardegna relativamente all'attività formativa e agli obblighi di accreditamento del soggetto erogante la formazione e delle sedi nelle quali verrà svolta l'attività formativa http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20160119082244.zip
Capitale Circolante	
p) Crediti commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione a firma del rappresentante legale volta a motivare il dimensionamento del Capitale Circolante in relazione alla stima prevista nel bilancio previsionale per l'anno a regime
q) Rimanenze di magazzino	
r) Debiti commerciali	

d) Documenti per il finanziamento con il Fondo Competitività

Per l'impresa proponente:

17. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche) che preveda nell'ambito dell'oggetto sociale, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi; in caso di opere sull'immobile sede dell'unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° o 2° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico (su specifica richiesta del Soggetto Gestore del Fondo Competitività)
18. Visura Centrale Rischi (*integrabile in corso di istruttoria*);

Per i soci persone giuridiche:

19. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante
20. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
21. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo imprese tenute alla presentazione del bilancio*)
22. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione
23. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (*solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo*)
24. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di registrazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
25. Schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle della proponente
26. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun socio relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*solo imprese associate e/o collegate*)

Per i soci persone fisiche:

27. Copia del documento di identità in corso di validità;
28. Ultime 2 dichiarazioni dei redditi/CU presentate;
29. Situazione patrimoniale personale
30. Visura centrale rischi (*integrabile in corso di istruttoria*)

Titolo 5 Disposizioni generali

Art. 23 - Presentazione e requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle domande di accesso

1. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico disponibile della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it.

Il soggetto proponente può presentare solo una domanda e, pena la non ricevibilità della stessa, deve disporre di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97²⁰.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, preferibilmente con firma digitale, in regola con l'imposta di bollo²¹, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico.

2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna²².

L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva registrazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio²³. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

3. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente inammissibilità della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000²⁴.

5. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione:

- *modulo di domanda* predisposto dal sistema informatico Sipes;
- *allegati obbligatori stabiliti dagli artt. del Bando: 10 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 16 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 22 (Titolo 4 Imprese esistenti).*

Sono **condizioni obbligatorie** della domanda di accesso, **a pena di irricevibilità**:

²⁰ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

²¹ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo

Data (GG/MM/AAA)

Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

²² Indirizzo IDM RAS <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>. L'IDM serve a garantire l'identità del soggetto che accede al sistema informativo.

²³ Vedi: **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2**: "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica): "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (*omissis*)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento."

²⁴ **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1**: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

- trasmissione del modulo di domanda regolarmente sottoscritto;
- *la presenza degli allegati obbligatori stabiliti dagli artt. del Bando: 10 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 16 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 22 (Titolo 4 Imprese esistenti), utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando;*
- *la presentazione nei termini previsti dall'Avviso.*

In particolare è richiesto al proponente di accedere alla specifica sezione del sistema SIPES, individuare il bando a cui intende partecipare, compilare le sezioni richieste, allegare la modulistica compilata (reperibile all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=60163>), gli allegati obbligatori e procedere alla presentazione.

All'atto della **presentazione** viene inviata all'indirizzo PEC indicato dal proponente la conferma dell'avvenuta presentazione. Le spese del piano sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione.

6. Sono inammissibili le:

- le domande presentate da soggetti proponenti non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dagli artt. del Bando: 5 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 11 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 17 (Titolo 4 Imprese esistenti);
- le domande presentate il cui piano ricade in settori non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3;
- le domande presentate il cui piano si riferisce a unità produttive localizzate in comuni diversi da quelli stabiliti dall'art. 4.

7. Le domande possono essere presentate fino al 31.12.2018 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse comunicata dall'Amministrazione Regionale sul sito istituzionale.

Art. 24 - Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 123/98. Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità indicate all'art. 23. Le domande presentate sono istruite in tempo utile perché possano essere rispettati i 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda previsti.

È consentita una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni che il proponente deve riscontrare entro 20 giorni dalla ricezione. La richiesta sospende il termine dei 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui al precedente comma 1. Il mancato rispetto dei termini per l'invio delle suddette integrazioni e/o chiarimenti comporta la decadenza della domanda. E' ammesso il soccorso istruttorio in tutti i casi in cui l'integrazione documentale o i chiarimenti su elementi esposti in domanda consentano di acquisire documenti o informazioni utili all'istruttoria senza che siano alterate le condizioni di partecipazione al bando da parte di tutti i proponenti, come specificato agli artt. 10 (Titolo 2 Nuove imprese), 16 (Titolo 3 Imprese esistenti), e 22 (Titolo 4 Imprese esistenti) del bando.

A titolo esemplificativo, in sede di soccorso istruttorio, può essere richiesta la trasmissione di un documento previsto dal bando e utile ad accertare un fatto dichiarato o verificarlo ma non potrà essere integrato un documento relativo ad elementi necessari alla valutazione dei quali non si è resa dichiarazione nella domanda.

2. L'iter istruttorio si sviluppa nelle fasi di seguito indicate:

FASE	OGGETTO	SOSPENSIONE TERMINI	ESITO
Verifica di ricevibilità e di ammissibilità	Verifica del rispetto dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità stabiliti dall'art. 23		<p>a) Le domande <u>non in possesso</u> dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono rigettate. Le domande rigettate sono respinte con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande stesse e la documentazione a corredo</p> <p>b) Le domande <u>in possesso</u> dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono avviate alla valutazione tecnico-economico-finanziaria e, in presenza di richiesta di accesso al Fondo Competitività, ne è data comunicazione, al Soggetto Gestore</p>
Valutazione tecnico-economico-finanziaria e dell'eventuale richiesta di accesso al Fondo Competitività	<p>Valutazione di:</p> <p>a) ammissibilità del piano secondo quanto stabilito dagli artt. del Bando: 6 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 12 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 18 (Titolo 3 Imprese esistenti)</p> <p>b) qualità del piano secondo i criteri di cui agli artt. del Bando: 9 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 15 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 21 (Titolo 3 Imprese esistenti)</p> <p>c) congruità del piano finalizzata alla quantificazione in termini economico finanziari dello stesso, dell'aiuto concedibile, secondo quanto stabilito dagli artt. del Bando: 7 e 6 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 13 e 14 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 19 e 20 (Titolo 3 Imprese esistenti)</p> <p>d) condizioni di accesso e quantificazione dell'eventuale finanziamento del Fondo Competitività erogabile, secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 del Bando</p>	È consentita una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni che il proponente deve riscontrare entro 20 giorni dalla ricezione.	<p>a) Le domande valutate negativamente o inadempienti all'obbligo di trasmissione degli eventuali chiarimenti entro il termine stabilito sono rigettate. L'esito della valutazione e la motivazione su cui si fonda sono comunicati all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p>b) Le domande che hanno conseguito un punteggio pari o superiore ai limiti previsti (artt 9-15-21) sono valutate positivamente. L'esito della valutazione ed il relativo punteggio sono comunicati all'indirizzo PEC indicato dal proponente</p>

3. La Valutazione tecnico-economico finanziaria può prevedere un colloquio con il proponente finalizzato a chiarire aspetti della domanda oggetto di valutazione secondo i criteri di cui agli artt. del Bando: 9 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 15 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 21 (Titolo 3 Imprese esistenti). A seguito del colloquio viene redatto un verbale, sottoscritto dal proponente e dal soggetto istruttore.

4. Qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria per il finanziamento del piano, entro i termini per la conclusione dell'attività istruttoria di cui al punto 2, la stessa produce se disponibile la delibera della banca o della società di leasing. Nel caso in cui la delibera non fosse prodotta, l'istruttoria si conclude positivamente subordinando l'adozione del provvedimento alla presentazione entro i termini indicate al successivo punto 6.

5. Le **comunicazioni** inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate al proponente **con posta elettronica certificata (PEC)** o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta. I provvedimenti di diniego sono adottati dall'Amministrazione Regionale nel rispetto della L. 241/90, art. 10 bis.

5. A seguito della valutazione tecnico-economico-finanziaria positiva, è comunicato al proponente:

- l'esito istruttorio con indicazione del valore del piano ammesso, dell'ammontare dell'aiuto concedibile e degli eventuali subordini istruttori cui è condizionata l'erogazione dell'aiuto;
- in caso di richiesta di accesso al Fondo Competitività, dell'importo del finanziamento concesso, delle relative condizioni e degli eventuali subordini istruttori cui è condizionata l'erogazione del finanziamento. Qualora il piano sia ammesso al contributo ma non sia stata accettata la richiesta di accesso al Fondo Competitività o sia stata accettata per un importo inferiore a quello richiesto in sede di domanda, sono comunicate le motivazioni, unitamente alla richiesta dell'attestazione di fonti

sostitutive per la copertura finanziaria del piano, quale subordine istruttorio cui è condizionata l'erogazione dell'aiuto; anche nel caso di rinuncia al Fondo, viene richiesta l'attestazione delle fonti sostitutive per la copertura finanziaria del piano;

- l'Atto di adesione, attraverso il quale il beneficiario accetta l'esito istruttorio e si impegna a realizzare il piano secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttorie, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione;
- il Disciplinare per i beneficiari degli aiuti.

6. Il proponente entro 30 giorni (60 giorni per le persone fisiche) dalla data di ricezione della comunicazione deve restituire l'Atto di adesione e il Disciplinare entrambi sottoscritti per accettazione e impegno. Inoltre:

- qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria e non abbia provveduto precedentemente, tramette apposita deliberazione della Banca o della società di leasing comprovante la concessione del finanziamento;
- qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, trasmette una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria.

Art. 25 - Accesso al Fondo Competitività e concessione degli aiuti

1. Il Centro Regionale di Programmazione, Struttura competente per le richieste di intervento del Fondo Competitività, approva le istruttorie relative alle richieste di finanziamento sul Fondo Competitività e ne autorizza l'intervento con proprio provvedimento, recepito dall'atto di concessione per farne parte integrante e sostanziale ai fini dell'attuazione.

2. Il Centro Regionale di Programmazione, a seguito del completamento dell'istruttoria, adotta il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.

3. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alla verifica che in capo all'impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti²⁵.

Art. 26 - Attuazione dell'iniziativa

1. Il piano deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione e comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio se antecedente agli atti di cui sopra. La data di conclusione del piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.

2. Fermo restando quanto disposto al punto precedente, il soggetto beneficiario può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi, previa comunicazione alla struttura competente, per l'adeguamento dei cronoprogrammi di spesa.

3. L'attività economica oggetto (individuata dal codice ATECO) e la tipologia di iniziativa del piano approvato, di cui agli artt. del Bando: 6 punto 1 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 12 punto 3 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 18 punto 3 (Titolo 4 Imprese esistenti), non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale del contributo concesso.

4. Se, durante la realizzazione del piano, si verificassero variazioni delle voci del piano di cui agli artt. del Bando: 6 punto 3 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 12 punto 5 (Titolo 3 Imprese esistenti), oppure 18 punto 5 (Titolo 4 Imprese esistenti) di valore superiore al 20% dell'ammontare del piano e, nell'ambito della stessa voce di spesa, variazioni nel limite del 20%, il beneficiario deve informare struttura competente al fine della valutazione dell'impatto delle stesse sulle finalità e obiettivi del piano. In caso di valutazione positiva, la Struttura competente approva le modifiche. In caso di valutazione negativa, la Struttura competente dispone la revoca dell'aiuto.

²⁵ L.R. 11.04.2016 n. 5 art.14

5. Relativamente agli investimenti produttivi, gli stessi devono essere mantenuti nei comuni ammessi per almeno 5 (cinque) anni dal completamento del piano, pena la revoca totale del contributo concesso. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nel territorio interessato per il medesimo periodo minimo.

6. La variazione dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 5, 12 e 17 deve essere comunicata alla struttura competente ai fini della verifica di permanenza delle condizioni di ammissibilità.

Art. 27 - Modalità di erogazione e rendicontazione

1. In caso di intervento del Fondo Competitività, il relativo finanziamento è erogato, secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento.

2. L'erogazione dell'aiuto (contributo a fondo perduto) avviene in due quote, a seguito del pagamento anticipato delle spese rendicontate e della presentazione della relativa richiesta di erogazione da parte del soggetto beneficiario. La prima richiesta di erogazione di importo non inferiore al 30% del valore del piano approvato e la seconda finale a saldo, da presentarsi entro 2 mesi dalla data di ultimazione del piano, pena la revoca dell'aiuto.

Il Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate la prima richiesta di erogazione e comunica l'esito della verifica alla struttura competente che dispone il pagamento a favore del beneficiario.

A seguito della comunicazione di conclusione del piano e della richiesta del saldo, il Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, e redige una relazione finale con la proposta di conferma, rideterminazione dell'aiuto o revoca.

Sulla base della suddetta relazione, la struttura competente adotta il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o la revoca parziale oppure di revoca totale dell'aiuto disponendo il pagamento del saldo o l'eventuale recupero del contributo già erogato.

3. Per l'erogazione dell'aiuto, il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola *Deggendorf*) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione dell'erogazione e la revoca dell'aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di presentazione della richiesta di erogazione finale.

4. La disponibilità e la conformità alla normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso dell'unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con la prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell'aiuto.

Art. 28 - Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione Regionale anche avvalendosi del Soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i 5 (cinque) anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

4. Il Soggetto istruttore supporta l'Amministrazione regionale nel monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa acquisendo e rendendo disponibili i dati, in collaborazione con i beneficiari, attraverso i sistemi informatici previsti per l'attuazione di programmi di riferimento (SIPES, SMEC, RNA).

Art. 29 - Obblighi delle imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie sono obbligate, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nell'Atto di adesione sottoscritto. Lo schema di Disciplinare e di Atto di adesione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e sono resi disponibili agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it

Art. 30 - Revoche e rinunce

1. All'Amministrazione Regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora l'impresa beneficiaria disattenda le disposizioni cogenti del presente bando, con il conseguente avvio della procedura di recupero.

La revoca dell'agevolazione comporta anche la rescissione dell'eventuale finanziamento concesso dal Fondo Competitività e la restituzione dell'importo erogato, secondo le modalità disciplinate nel contratto di finanziamento.

2. Ai sensi dell'articolo 9²⁶ del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. È facoltà dell'Amministrazione Regionale, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il piano nei tempi massimi previsti.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi, e dell'eventuale finanziamento concesso dal Fondo Competitività.

5. In caso di cessazione dell'attività o nel caso in cui l'impresa beneficiaria trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi 5 (cinque) anni dal completamento del piano, le agevolazioni concesse sono revocate.

²⁶Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni).

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al proponente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (omissis)

Art. 31 - Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono:

- Titolo 2 - Nuove imprese, sono senza costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti con costi ammissibili individuabili o con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili ma nel rispetto degli importi massimi stabiliti dall'art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Titoli 3 e 4 - Imprese esistenti, con costi ammissibili individuabili cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della Commissione.

Art. 32 - Riferimenti normativi

1. Il Bando è attuato sulla base delle seguenti Direttive di attuazione:

[Direttive di attuazione T2 :D.G.R. n. 2/7 del 12.01.2017 e relativo Allegato](#)

[Direttive di attuazione T1: D.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016 e relativo Allegato](#)

[Direttive di attuazione T1T2: D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016 e relativo Allegato](#)

2. Le informazioni sul Piano straordinario per il Sulcis sono disponibili sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sezione "Speciali", Piano Sulcis all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/>

Gli atti di riferimento sono:

[Delibera del 28 ottobre 2015, n. 52/36 \[file .pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.31 del 20 febbraio 2015 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.29/13 del 22 luglio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.3/9 del 31 gennaio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 - Piano Sulcis \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 - errata corrige \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/7 del 5 aprile 2016 \[file .pdf\]](#)

Art. 33 - Responsabile di procedimento

1. Le informazioni sul presente Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e eventuali chiarimenti possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo info.sulcisincentivi@invitalia.it

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- la Struttura competente sul presente Bando è l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione - Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività: - Coordinatore: dottor Antonello Piras;
- il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Federica Todde, componente del Gruppo di Lavoro Politiche per l'impresa e la competitività del Centro Regionale di Programmazione;
- gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. – 5° piano, Cagliari, tel. 070 6067028, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it;

Art. 34 - Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito del presente Bando sono trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso; i partecipanti al Bando, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati

limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;

- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su B.U.R.A.S, su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Centro Regionale di Programmazione crp.urp@regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

3. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 35 - Sportello Assistenza Tecnica territoriale

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e sardegnaimpresa.eu; eventuali chiarimenti possono essere richiesti a INVITALIA - Unità di assistenza tecnica, Sviluppo progetti di impresa nel Sulcis Iglesiente, c/o Uffici ex Prefettura di Iglesias Via Pacinotti n. 5 - Tel. 0781-274363- Indirizzo email: info.sulcisincentivi@invitalia.it.

2. Gli orari di apertura e i riferimenti sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna.

Art. 36 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Il presente Bando può subire modifiche nel corso della sua vigenza.

4. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

Allegato 1 - Criteri per l'accesso al Fondo Competitività

Fase	Criteri di valutazione	Condizioni per l'accesso al Fondo
Fondo Competitività	Coerenza con i criteri di selezione dell'Azione 3.6.1 del POR Sardegna 2014-20	A seguito della positiva valutazione delle Priorità trasversali e della Valutazione tecnico-economico-finanziaria, la richiesta di accesso al Fondo viene valutata in relazione alla presenza dei seguenti elementi di valutazione: <ul style="list-style-type: none">- merito di credito del soggetto proponente;- capacità di rimborso del prestito richiesto;- garanzie offerte a sostegno dell'operazione. L'assenza dei suddetti elementi comporta il diniego all'accesso al Fondo.